

**CAPITOLATO SPECIALE
PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOPRA SOGLIA
COMUNITARIA DI:**

**APPALTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE A
RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE (APPALTO VERDE
AI SENSI DEL D.M. 25 luglio 2011, in G.U. n. 220 del
21 settembre 2011)**

CIG: 8881759364

- PARTE AMMINISTRATIVA -



INDICE

Art. 1 – Oggetto e finalità dell'appalto.....	4
Art. 2 – Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività.....	4
Art. 3 – Obblighi a carico dell'appaltatore.....	5
Art. 4 – Obblighi a carico della stazione appaltante.....	6
Art. 5 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi.....	7
Art. 6 – Documenti che fanno parte del contratto	8
Art. 7 – Durata del contratto	9
Art. 8 – Importo del contratto.....	9
Art. 9 – Direttore dell'esecuzione del contratto	10
Art. 10 – Avvio dell'esecuzione del contratto.....	10
Art. 11 – Sospensione dell'esecuzione del contratto.....	11
Art. 12 – Modifica del contratto durante il periodo di validità	11
Art. 13 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso	11
Art. 13bis – Contabilizzazione delle prestazioni.....	12
Art. 14 – Controlli sull'esecuzione del contratto	14
Art. 15 – Vicende soggettive dell'appaltatore.....	14
Art. 16 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto	14
Art. 17 – Subappalto.....	15
Art. 18 – Tutela dei lavoratori	16
Art. 19 – Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nell'appalto.....	16
Art. 20 – Disposizioni per la tutela del lavoro in caso di cambio di gestione dell'appalto.	17
Art. 21 – Clausola sociale – lavoratori svantaggiati	18
Art. 22 – Sicurezza	18
Art. 22-bis - Disposizioni anti COVID - 19	19
Art. 23 – Elezione di domicilio dell'appaltatore	19
Art. 24 – Danno di immagine	19
Art. 25 – Trattamento dei dati personali.....	20
Art. 26 – Garanzia definitiva.....	20
Art. 27 – Obblighi assicurativi.....	21
Art. 28 – Penali	21
Art. 29 – Risoluzione del contratto.....	24



Art. 30 – Recesso	25
Art. 31 – Definizione delle controversie	25
Art. 32 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.....	25
Art. 33 – Obblighi in materia di legalità	26
Art. 34 – Spese contrattuali	26
Art. 35 – Intervenuta disponibilità di convenzioni APAC o Consip.....	27
Art. 36 – Disposizioni anticorruzione.....	27
Art. 37 – Norma di chiusura.....	27
Art. 38 - Possibilità di utilizzo della cucina della A.P.S.P. come centro cottura per la produzione di pasti per esterni	27



Art. 1 – Oggetto e finalità dell'appalto

1. L'appalto ha per oggetto lo svolgimento del servizio di ristorazione a ridotto impatto ambientale (appalto verde ai sensi del D.M. 25 luglio 2011, in G.U. n. 220 del 21 settembre 2011). Il servizio di ristorazione è reso a favore dei residenti, dei dipendenti e degli utenti esterni della APSP Giovanni Endrizzi di Lavis.
2. Il presente appalto ha le seguenti finalità:
 - garantire la salute e il benessere dei residenti ed utenti della APSP Giovanni Endrizzi attraverso un servizio di ristorazione di qualità, in grado di valorizzare gli aspetti nutrizionali, culturali, gastronomici, psicologici collegati al consumo del pasto;
 - erogare un servizio a basso impatto ambientale;
 - elevare il livello qualitativo dei pasti, che include: gli alimenti consumati, la situazione ambientale, la qualità del servizio, l'attenzione alle esigenze dell'utenza;
 - erogare un servizio più consono alle attese degli utenti in termini di qualità, sicurezza, gradevolezza, tale da garantire una maggiore umanizzazione del soggiorno dell'ospite;
 - Rispondere in maniera più efficace alle esigenze dietetiche particolari di alcuni residenti, collegate a particolari patologie;
 - realizzare una maggiore sinergia tra i vari servizi dell'ente appaltante e della ditta appaltatrice, interessati nel processo di produzione e somministrazione dei pasti, quali, ad esempio, il servizio medico-infermieristico e dietetico dell'ente, il servizio dietetico della ditta appaltatrice, il servizio di cucina della ditta appaltatrice.
 - Promuovere criteri di sostenibilità ambientale e sociale nell'intero processo di gestione del servizio di ristorazione.
 - fare in modo che il servizio sia progettato e successivamente gestito, in considerazione di quanto specificato nella documentazione di gara, in modo tale da assicurare i requisiti qualitativi attesi, migliorare l'integrazione degli stessi con le attività istituzionali della residenza sanitaria assistenziale, al fine di soddisfare le esigenze degli ospiti e dell'utenza esterna.
3. La natura del servizio da affidare non consente la suddivisione dell'appalto in lotti funzionali ovvero prestazionali, poiché per la corretta esecuzione dell'appalto è necessario che le prestazioni siano fornite da un unico operatore economico.

Art. 2 – Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività

1. Il servizio di cui all'art. 1 ha esecuzione presso la sede della A.P.S.P. Giovanni Endrizzi in via Orti n. 50 a Lavis (TN).
2. L'appaltatore deve garantire le seguenti attività:
 - servizio di ristorazione a favore di tutti gli ospiti presenti negli edifici della struttura residenziale. Attualmente il numero di residenti è di 101 di cui n. 97



non autosufficienti (residenti della Residenza Sanitaria Assistenziale) e n. 4 autosufficienti (Residenti della Casa di soggiorno).

- servizio di ristorazione a favore di utenti esterni che usufruiscono del pasto presso la residenza e di dipendenti della APSP (attualmente 10 dipendenti al giorno, dal lunedì al venerdì e 2 dipendenti nei giorni di sabato e domenica).
 - Servizio di preparazione e confezionamento del pranzo per utenti esterni (circa 25 utenti residenti a Lavis e dintorni). Il trasporto del pasto è escluso dal presente appalto.
4. Le prestazioni incluse nel presente appalto sono dettagliate nel Capitolato Tecnico.
 5. L'esecuzione delle attività sopra indicate deve avvenire nel rispetto del contratto, del presente capitolato, del capitolato tecnico e di ogni altra prescrizione derivante dagli atti di gara, nonché dell'offerta tecnica.

Art. 3 – Obblighi a carico dell'appaltatore

1. L'appaltatore, nell'adempimento dell'obbligazione di erogazione del servizio, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto ed a tutti i documenti che ne fanno parte integrante e sostanziale, come indicati nell'art. 6.
2. La stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta e completa conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle norme che regolano il presente appalto, nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione del servizio.
3. La partecipazione alla procedura e la stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale, altresì, a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei servizi.
4. In particolare, l'appaltatore è tenuto ad erogare le prestazioni così come previsto nel capitolato tecnico, che costituisce obbligo contrattuale.
5. L'appaltatore è tenuto ad eseguire il servizio conformemente a quanto proposto nell'offerta tecnica che costituisce obbligo contrattuale.
6. L'appaltatore è inoltre tenuto a:
 - Sostenere i costi per la linea telefonica specificamente attivata nei locali di cucina, comprensiva di ADSL. La ditta appaltatrice dovrà eseguire la voltura dei contatori fiscali e provvedere direttamente al pagamento delle relative fatture.
 - Trasmettere all'Ente entro 5 giorni dall'avvio del servizio:
 - I dati relativi al personale impiegato indicando esattamente il numero delle persone impiegate, i loro nominativi, il loro profilo professionale, le ore contrattuali, la turnistica ed il curriculum del responsabile della cucina;
 - Il curriculum e copia del diploma dei cuochi utilizzati.
 - Trasmettere all'Ente entro 30 giorni dall'avvio del servizio:
 - Il programma delle attività giornaliere;
 - il piano di autocontrollo specifico dell'appalto;



- il ricettario completo di grammatura degli ingredienti; (si specifica che, in caso di introduzione di una nuova preparazione, la ditta dovrà consegnare copia della ricetta entro 10 giorni dal momento dell'introduzione)
- le schede merceologiche degli alimenti;
- le schede tecniche e di sicurezza dei detersivi utilizzati.

7. L'appaltatore inoltre:

- non si farà carico della conduzione e della gestione dei servizi e del personale dell'Ente, né potrà avvalersi degli stessi sotto nessuna forma salvo espressa autorizzazione di questo ultimo;
- deve assicurarsi che il personale addetto allo svolgimento del servizio abbia la massima cura e adotti tutte le precauzioni per non danneggiare arredi, attrezzature e similari dati in comodato. In caso di danno la Ditta provvederà al rimborso.
- vigilerà e ne risponderà direttamente all'Ente affinché il proprio personale non si allontani, se non per motivi di servizio, dai locali ad esso assegnati e non interferisca con il lavoro del personale dell'Ente;
- vigilerà e ne risponderà direttamente all'Ente affinché il proprio personale:
 - si astenga dal fumo in qualsiasi locali interno alla struttura;
 - mantenga la riservatezza su fatti e circostanze concernenti l'andamento dei servizi dell'Ente e le situazioni personali e sanitarie degli Ospiti, di cui fossero, eventualmente, venuti a conoscenza durante l'espletamento del servizio;
 - lasci tempestivamente i locali dell'Istituto al termine del servizio.

Art. 4 – Obblighi a carico della stazione appaltante

1. La stazione appaltante provvede a:
 - Concedere in comodato d'uso gratuito all'appaltatore i locali necessari per lo svolgimento del servizio, completi di arredi e attrezzature di cucina;
 - Sostenere i costi per le utenze di energia, acqua e gas;
 - Elaborare il menù;
 - Sostenere la Tassa sui rifiuti;
 - Provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti (elettrici, termoidraulici, idrico-sanitari, antincendio);
 - Provvedere alla fornitura e al lavaggio di tovaglie;
 - Provvedere alla somministrazione e all'aiuto nell'assunzione dei pasti agli ospiti nelle stanze e nelle sale da pranzo dei piani di degenza;
 - Provvedere all'aiuto nell'assunzione del cibo agli ospiti non autosufficienti eventualmente presenti nella sala da pranzo principale;
 - Provvedere alla somministrazione delle merende mattutine e pomeridiane a tutti gli ospiti della struttura.



Art. 5 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi

1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:
 - a) la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 *"Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012"*;
 - b) il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 *"Codice dei contratti pubblici"*;
 - c) la legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2 *"Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connessi all'emergenza epidemiologica da COVID – 19 e altre disposizioni"*;
 - d) il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 *"Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"* e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
 - e) la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 *"Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento"* e il D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. *"Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23"*, per quanto applicabili;
 - f) la legge 13 agosto 2010, n. 136 *"Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia"*;
 - g) il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 *"Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136"*;
 - h) la legge 6 novembre 2012, n. 190 *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*;
 - i) il regolamento europeo del 27/04/2016, n. 2016/679/UE, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), il D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al citato regolamento (UE) n. 2016/679 e il D.Lgs. 18/05/2018, n. 51, recante *"Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio."*;
 - j) D.Lgs 193/07;
 - k) Regolamento Europeo 852/2004;



- l) Regolamento Europeo 853/2004;
 - m) Regolamento Europeo 854/2004;
 - n) Regolamento Europeo 882/2004;
 - o) Regolamento Europeo 178/2002;
 - p) Circolare n°1/98 del Ministero della Sanità;
 - q) Circolare n°11/98 del Ministero della Sanità;
 - r) Regolamento Europeo 1069/2009;
 - s) Deliberazione di Giunta della Provincia Autonoma di Trento n. 27 dd. 20/01/2017 e Deliberazione n. 141 dd. 2/02/2018.
 - t) le norme del codice civile.
2. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362-1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.
3. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto conforme a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

Art. 6 – Documenti che fanno parte del contratto

1. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:
- a.1) il capitolato speciale d'appalto parte amministrativa e ogni suo allegato;
 - a.2) il capitolato tecnico per l'esecuzione del servizio e ogni suo allegato;
 - a.3) l'offerta tecnica dell'appaltatore;
 - a.4) l'offerta economica dell'appaltatore (comprensiva dei costi della manodopera e degli oneri aziendali dell'operatore economico);
 - a.5) il DUVRI;
 - a.6) l'eventuale atto costitutivo di R.T.I.;
 - a.7) l'eventuale dichiarazione di subappalto resa in sede di gara;
2. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 7 – Durata del contratto

1. Il servizio, ad avvenuta stipulazione del contratto, ha inizio dalla data del verbale di consegna e ha durata di **anni cinque (5)**.



2. Ove sussistano oggettive ragioni d'urgenza, in conformità a quanto previsto dall'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante ha facoltà di ordinare all'aggiudicataria l'avvio del contratto in via anticipata rispetto alla stipulazione, con apposita comunicazione da far pervenire all'aggiudicataria stessa tramite PEC.
3. La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a quattro (04) anni. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno trenta (30) giorni prima della scadenza del contratto originario.
4. La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016, per una durata massima pari a sei (6) mesi. In tal caso l'appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

Art. 8 – Importo del contratto

1. Il prezzo del servizio, alle condizioni tutte del contratto e del presente capitolato, si intende offerto dall'appaltatore in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio.
2. Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 27, comma 2, lett. a) della l.p. n. 2/2016, nei seguenti casi:
 - a) Per incremento o decremento del numero di giornate alimentari e/o pasti per utenti esterni dovute a variazioni nel numero dei residenti o degli utenti esterni. Si informa che nel corso del periodo contrattuale massimo di nove anni i residenti della A.P.S.P. aumenteranno di 15 unità al seguito del termine dei lavori di ristrutturazione del Corpo Avisio, attualmente inutilizzato;
 - b) Su richiesta scritta dell'appaltatore per rivalutazione dei prezzi contrattuali, a decorrere dal secondo anno, sulla base delle eventuali variazioni in aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, applicando il 75% del tasso medio annuo di inflazione riferito al penultimo mese antecedente alla richiesta, come calcolato dall'Istituto Centrale di Statistica nazionale.

Trattandosi di un contratto ad esecuzione periodica e continuativa i prezzi contrattuali potranno essere rivalutati dalla stazione appaltante annualmente, senza necessità di stipulare atti aggiuntivi al contratto, su richiesta scritta dell'Impresa.

L'aggiornamento avverrà, a partire dalla seconda annualità, applicando il 75% della eventuale variazione in aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), così come risultante dal sito web <http://www.statweb.provincia.tn.it>, variazione intervenuta nell'anno



anteriore al penultimo mese prima della scadenza dell'annualità contrattuale.

La richiesta di rivalutazione deve pervenire entro il mese di dicembre di ogni anno contrattuale. Saranno utilizzati gli indici FOI dell'ultimo mese anteriore alla richiesta. In caso di richiesta di rivalutazione del corrispettivo pervenuta alla stazione appaltante in data successiva alla scadenza annuale, la stessa sarà concessa a decorrere dalla data di ricezione della richiesta.

Non saranno erogati arretrati su anni precedenti richiesti in anni successivi.

Art. 9 – Direttore dell'esecuzione del contratto

1. Il responsabile del procedimento, nei limiti delle proprie competenze professionali, svolge le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto o provvede a nominare un soggetto diverso. In quest'ultima ipotesi, il responsabile del procedimento controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dell'esecuzione del contratto.
2. Il nominativo del direttore dell'esecuzione del contratto viene comunicato tempestivamente all'appaltatore.

Art. 10 – Avvio dell'esecuzione del contratto

1. Il direttore dell'esecuzione dà avvio all'esecuzione delle prestazioni contrattuali fornendo all'appaltatore tutte le istruzioni e direttive necessarie.
2. L'appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto.
3. Qualora l'appaltatore non adempia la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto previa instaurazione del contraddittorio con l'appaltatore.
4. Il direttore dell'esecuzione redige apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'appaltatore. Il verbale viene redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dell'esecuzione del contratto e dall'appaltatore.
5. Nel caso l'appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, l'appaltatore è tenuto a formulare esplicita contestazione nel verbale di avvio dell'esecuzione, a pena di decadenza.

Art. 11 – Sospensione dell'esecuzione del contratto

1. Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l'art. 107 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 12 – Modifica del contratto durante il periodo di validità

1. Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l'art. 27 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2.



Art. 13 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso

1. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo spettante all'appaltatore ogni mese, fatto salvo quanto previsto all'art. 17, comma 3, in relazione al pagamento diretto del subappaltatore.
Ai fini del pagamento a titolo di acconto o di saldo all'appaltatore, in fase esecutiva del contratto, trova applicazione quanto stabilito dall'art. 33 della L.p. 2/2016 in materia di correntezza retributiva, dal relativo Regolamento di attuazione approvato con Decreto del Presidente della Provincia 28 gennaio 2021, n. 2-36/Leg. e dalla disciplina attuativa.
2. I pagamenti sono disposti previa verifica di conformità secondo le modalità previste dalla normativa vigente, al fine di accertare la regolare esecuzione del servizio rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e nel presente capitolato.
3. La verifica di conformità avviene entro 30 giorni dal termine di esecuzione della prestazione a cui si riferisce. All'esito positivo della verifica di conformità in corso di esecuzione, il responsabile del procedimento rilascia, contestualmente e comunque entro un termine non superiore a sette giorni, il certificato di pagamento relativo agli acconti del corrispettivo di appalto ai fini dell'emissione della documentazione fiscale da parte dell'appaltatore.
4. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 giorni dall'esito positivo della verifica di conformità, a condizione che la relativa documentazione fiscale venga emessa contestualmente.
Nel caso in cui la documentazione fiscale sia emessa successivamente alla verifica di conformità con esito positivo, il pagamento sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di ricevimento della medesima documentazione fiscale.
5. In conformità all'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva, risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo a personale dipendente dell'appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.
6. In ogni caso, in conformità all'art. 30, comma 5 bis, del D.Lgs. n. 50/2016, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
7. In conformità all'art. 30, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente comma 5, il responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente.
8. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ferma restando la sussistenza dei requisiti di qualificazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione dei servizi, rispetto alle parti o quote di servizio indicate in sede di



gara o in sede di stipulazione del contratto, devono essere comunicate tempestivamente alla stazione appaltante mediante l'invio dell'atto di modifica redatto nelle stesse forme dell'atto in cui sono contenute le indicazioni originarie; la stazione appaltante procede all'eventuale autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non è richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell'atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.

9. La stazione appaltante procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della garanzia prestata dall'appaltatore per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità con esito positivo.

All'esito positivo della verifica di conformità, il responsabile del procedimento rilascia, contestualmente e comunque entro un termine non superiore a sette giorni, il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della documentazione fiscale da parte dell'appaltatore.

La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 giorni dall'esito positivo della verifica di conformità, a condizione che la relativa documentazione fiscale venga emessa contestualmente.

Nel caso in cui la documentazione fiscale sia emessa successivamente alla verifica di conformità con esito positivo, il pagamento sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di ricevimento della medesima documentazione fiscale.

La verifica di conformità deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione delle prestazioni.

Art. 13bis – Contabilizzazione delle prestazioni

1. La cadenza degli stati di avanzamento del contratto è mensile. Alla data di maturazione di ciascun stato di avanzamento, il Direttore dell'esecuzione o suo delegato, procede:
 - a) alla verifica e contabilizzazione delle prestazioni rese nel periodo di riferimento;
 - b) alla verifica e contabilizzazione della eventuale applicazione di penali per disservizi o non conformità, in conformità a quanto previsto dal presente Capitolato speciale di appalto.
2. Con cadenza mensile sarà contabilizzato il 100% del corrispettivo del periodo di riferimento risultante dalla contabilizzazione delle prestazioni a consuntivo, dal quale saranno eventualmente detratte le penali connesse a disservizi patiti o per non conformità accertate, di carattere generale, rilevate nello svolgimento del servizio appaltato.

Con cadenza trimestrale sarà contabilizzata la quota variabile, in coerenza con quanto dettagliato di seguito.
3. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
4. Il corrispettivo mensile è riconosciuto in una quota fissa pari al 95% del valore complessivo e in una quota variabile pari al 5% del valore. La suddetta quota variabile dipende dal positivo andamento dell'appalto ed in particolare dalla



quotazione raggiunta in sede di valutazione trimestrale della qualità del servizio in appalto, come illustrato nei capoversi e nella tabella che seguono.

5. La valutazione della qualità del servizio sarà fatta utilizzando due strumenti:
- una check list che rileva la corrispondenza del servizio al capitolato, alle norme di legge e alla specifica offerta tecnica;
 - i questionari di soddisfazione degli utenti (residenti e dipendenti).

Una percentuale della quota variabile pari a massimo il 3% è collegata agli esiti della check list ed una percentuale della quota variabile pari a massimo il 2% è collegata agli esiti del questionario di soddisfazione degli utenti (residenti e dipendenti).

Ogni voce oggetto di valutazione all'interno della check list o del questionario di soddisfazione avrà un peso specifico, che varierà a seconda della rilevanza della voce.

Come si rileva dalla tabella seguente, se l'esito della verifica trimestrale supera quota 97 e l'esito del questionario di soddisfazione degli utenti supera quota 85, allora viene riconosciuta all'impresa l'intera quota variabile pari al 5% del corrispettivo dei mesi del trimestre.

In caso di risultato particolarmente negativo, inferiore a 65, sarà prevista una penale automatica.

Verifica trimestrale	check-list	questionario di soddisfazione
percentuale di esito positivo	% del corrispettivo	% del corrispettivo
$X > 95$	3 %	2 %
$90 \leq X < 95$	2,5	
$85 \leq X < 90$	2 %	
$80 \leq X \leq 85$	1,5	
$75 \leq X \leq 80$	1 %	1,5 %
≤ 75	0 %	0 %

X= risultato della check list o del questionario di soddisfazione.

Le check list e i questionari di soddisfazione da utilizzarsi nel corso della gestione saranno definiti prima dell'inizio dell'appalto, così come il campione (quantitativo e qualitativo) di utenti a cui sottoporre il questionario.

L'incaricato dell'ente compilerà la check-list con cadenza trimestrale.

Ogni check-list sarà inviata all'impresa aggiudicataria la settimana successiva della compilazione, per consentire di avviare azioni di miglioramento.

I questionari di soddisfazione saranno distribuiti con cadenza trimestrale ad un campione dei vari utenti dell'ente (residenti, dipendenti) nel corso dei tre mesi e alla fine del trimestre ne sarà fatta una media dei risultati, che costituirà parametro per l'attribuzione della quota variabile.

NOTA BENE: Ogni mese sarà erogato all'impresa appaltatrice il corrispettivo pari al 100% e trimestralmente sarà eventualmente trattenuta parte della quota variabile in base ai risultati della valutazione della qualità del servizio.

Nei primi tre mesi di appalto il suddetto sistema di valutazione non sarà applicato.



Art. 14 – Controlli sull'esecuzione del contratto

1. La stazione appaltante ha il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l'appaltatore, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibili dette attività di verifica.
2. La stazione appaltante evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'appaltatore è chiamato a rispondere alla stazione appaltante, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere per garantire il regolare adempimento delle condizioni contrattuali, ferma restando l'applicazione delle penali di cui all'art. 28.
3. La stazione appaltante, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, ha la facoltà di risolvere il contratto.

Art. 15 – Vicende soggettive dell'appaltatore

1. Con riferimento alle vicende soggettive dell'appaltatore, di cui all'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016, la stazione appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.
2. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese si applicano i commi 17 e 18 dell'art. 48 del D.Lgs n. 50/2016.

Art. 16 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016.
2. Ai sensi dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alla stazione appaltante, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alla stazione appaltante qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Resta salva la facoltà per la stazione appaltante, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, di accettare preventivamente la cessione da parte dell'appaltatore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso la stazione appaltante cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.
3. La stazione appaltante non accetta in alcun caso cessioni di credito per gli importi di contratto relativi a prestazioni che l'appaltatore intende subappaltare ai sensi dell'art. 26, comma 12, della legge provinciale n. 2/2016.



Art. 17 – Subappalto

1. Il subappalto è limitato a lavorazioni e servizi accessori rispetto a quello principale di preparazione dei pasti (ad es.: le manutenzioni).
2. L'appaltatore, al fine di poter procedere all'affidamento in subappalto, deve assoggettarsi agli ulteriori obblighi e adempimenti previsti dal sopracitato art. 26 della legge provinciale n. 2/2016, pena il diniego dell'autorizzazione al subappalto e le ulteriori conseguenze previste dalla legge nel caso di subappalto non autorizzato, nonché agli obblighi e adempimenti previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010, a pena di nullità assoluta.
3. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 26, comma 6, della legge provinciale n. 2/2016, la stazione appaltante procede al pagamento diretto al subappaltatore della parte degli importi delle prestazioni dallo stesso eseguite procedendo come segue:
 - a) durante l'esecuzione delle prestazioni l'appaltatore comunica, ai fini dell'emissione del certificato di pagamento della rata in acconto dell'appalto, la proposta di pagamento diretto al subappaltatore con l'indicazione dell'importo delle prestazioni affidate in subappalto effettivamente eseguite nel periodo considerato nello stato di avanzamento dei servizi;
 - b) entro dieci giorni dalla fine delle prestazioni del subappalto, l'appaltatore comunica la proposta di pagamento diretto al subappaltatore con l'indicazione della data iniziale e finale del medesimo subappalto, nonché dell'importo delle prestazioni affidate in subappalto effettivamente eseguite;
 - c) il subappaltatore trasmette alla stazione appaltante la fattura relativa alle prestazioni eseguite;
 - d) la stazione appaltante verifica la regolarità del subappaltatore nei confronti degli enti previdenziali ed assicurativi, attestata nel DURC, in ragione dell'avanzamento delle prestazioni ad esso riferite e registrate nei documenti attestanti l'avvenuta esecuzione. Ai fini del pagamento del saldo del contratto di subappalto, la stazione appaltante accerta anche la regolarità retributiva del subappaltatore.
4. L'elenco prodotto dall'appaltatore prima della stipula del contratto e recante l'indicazione di tutte le prestazioni, con i relativi importi, che lo stesso intende affidare in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti nelle prestazioni e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), se questi sono noti al momento della stipula del contratto, viene utilizzato dalla stazione appaltante per i controlli di competenza.
5. Ai sensi dell'art. 26, comma 3, della legge provinciale n. 2/2016, l'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante le eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipula del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti



successivamente. La stazione appaltante controlla i contratti stipulati dall'appaltatore con i subappaltatori e i subcontraenti, per le finalità della legge n. 136 del 2010, e ne verifica l'avvenuto pagamento tramite fatture quietanzate.

6. L'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'appaltatore, alcun divieto previsto dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011.
7. L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lettera c bis), del D. Lgs. n. 50/2016.

Art. 18 – Tutela dei lavoratori

1. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

Art. 19 – Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nell'appalto

1. Fermo quanto stabilito dall'art. 20 del presente capitolato, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge provinciale n. 2/2016 e s.m. e della deliberazione di Giunta provinciale n. 1796 di data 14 ottobre 2016, trovano applicazione le disposizioni economico-normative non inferiori a quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale del lavoro per i dipendenti del Settore Turismo ed integrativo provinciale, se presente. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti da società cooperative.

Le predette condizioni economico-normative riguardano unicamente le seguenti voci:

- a) minimi retributivi CCNL e CCPL;
 - b) mensilità aggiuntive CCNL e CCPL;
 - c) maggiorazione per lavoro straordinario, festivo notturno e supplementare;
 - d) eventuali premi di risultato previsti da CCNL e CCPL;
 - e) trattamento economico per malattia, infortunio e maternità;
 - f) ROL ed ex festività;
 - g) modalità di cambio appalto.
2. L'eventuale differenza retributiva derivante dall'applicazione del CCNL ed eventuale CCPL di riferimento formerà la quota (c.d. "indennità d'appalto") che è riconosciuta per l'intero periodo di svolgimento del servizio affidato in appalto, oggetto del presente capitolato. Gli istituti contrattuali quali 13esima, 14esima e TFR maturano pro-quota in riferimento alla durata delle prestazioni nell'appalto.
 3. Qualora i minimi retributivi dei contratti di riferimento individuati vengano rideterminati successivamente all'aggiudicazione dell'appalto e vengano incrementati, l'indennità d'appalto non viene incrementata. Qualora durante



l'esecuzione del contratto l'appaltatore, che applica il CCNL o il CCPL diverso da quello di riferimento, veda incrementare i minimi retributivi per effetto dei rinnovi contrattuali, assorbirà gli incrementi fino a concorrenza della determinazione dell'appalto.

Art. 20 – Disposizioni per la tutela del lavoro in caso di cambio di gestione dell'appalto.

1. Ai sensi dell'art. 32, comma 4, della L.p. 2/2016, l'appaltatore è tenuto a garantire la continuità dei rapporti di lavoro, in essere al momento del subentro, del personale già impiegato nei servizi oggetto di gara, ferma restando la facoltà di armonizzare successivamente l'organizzazione del lavoro, previo confronto sindacale. In questo caso l'assunzione è effettuata garantendo a ciascun dipendente le condizioni economiche, come definite dalla contrattazione nazionale collettiva di lavoro e dalla contrattazione integrativa - con riguardo alla retribuzione complessiva -, nonché dal contratto individuale di lavoro - con riguardo all'anzianità e al monte ore di lavoro -, esistenti alla data del 03/09/2021. È fatta salva l'applicazione di previsioni della contrattazione collettiva, se più favorevoli. A tal fine è allegata al presente capitolato la "Tabella A", redatta dall'appaltatore uscente Dussmann Service S.r.l.
2. Le assunzioni sono effettuate in misura inferiore rispetto al numero di dipendenti come sopra individuato nel caso in cui detta riduzione sia giustificata, in sede di verifica di congruità dell'offerta, con riguardo ad innovazioni tecnologiche oppure alla disponibilità di personale dipendente dell'offerente che potrebbe essere destinato all'esecuzione dell'appalto senza essere distolto da altre attività dell'operatore economico, in relazione a quanto indicato in offerta. La documentazione prodotta in sede di gara ed eventualmente anche quella prodotta a giustificazione in sede di verifica della congruità dell'offerta costituisce precisa obbligazione contrattuale. In questi casi l'aggiudicatario effettua, entro trenta giorni dalla stipulazione del contratto, un esame congiunto con le organizzazioni sindacali provinciali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, con le rappresentanze sindacali aziendali e le rappresentanze sindacali unitarie, se presenti, per la verifica del trattamento garantito al personale impiegato nell'appalto precedente, a qualsiasi titolo, anche come socio lavoratore. Fermo restando quanto stabilito dal comma 1 dell'art. 32 della L.p. n. 2/2016, il confronto assume a oggetto le esigenze tecnico-organizzative dell'impresa subentrante in relazione all'appalto da gestire, contemperando le esigenze di stabilità occupazionale del personale impiegato nella gestione uscente e le condizioni contrattuali da applicare ai lavoratori assunti. L'accordo tra le parti può essere assunto anche in deroga a quanto previsto dal comma 4 bis dell'art. 32 della L.p. n. 2/2016 ed è trasposto in un verbale sottoscritto dalle parti medesime. In caso di dissenso, le parti redigono un verbale di mancato accordo in cui, tra l'altro, l'aggiudicatario indica i motivi in virtù dei quali assume il personale impiegato nell'appalto precedente in misura inferiore rispetto al numero di dipendenti individuato negli atti di gara. In entrambi i casi, l'aggiudicatario invia copia del verbale all'amministrazione aggiudicatrice.
3. L'appaltatore, al fine di consentire il rispetto di quanto previsto da questo articolo anche nel prossimo affidamento, è tenuto a trasmettere alla stazione appaltante, a mezzo di posta elettronica certificata, in forma anonima, le informazioni, anche con riguardo ad eventuali cause di lavoro in essere, relative al proprio personale



dipendente, compresi i soci lavoratori, impiegato nell'esecuzione dell'appalto, attraverso la compilazione dell'“Elenco del personale”, recante i dati contenuti nella “Tabella A” allegata al presente capitolato.

L'elenco è formato con riferimento alla data indicata nella richiesta della stazione appaltante.

4. L'inadempimento degli obblighi derivanti dalla clausola sociale comporta la risoluzione del contratto qualora ricorrano i presupposti di grave inadempimento, secondo quanto previsto dall'art. 108, comma 3, del Codice dei contratti pubblici. Qualora non ricorra il caso di grave inadempimento, il mancato rispetto degli obblighi derivanti dalla clausola sociale comporta l'applicazione di una penale commisurata alla gravità della violazione, secondo quanto previsto dall'art. 28 del presente capitolato.

Art. 21 – Clausola sociale – lavoratori svantaggiati

1. L'appaltatore non ha l'obbligo di eseguire il contratto anche con l'impiego di lavoratori svantaggiati appartenenti alle categorie di cui all'art. 4 della legge n. 381/1991, in quanto il Committente ritiene che il tipo di utenza del servizio di ristorazione preclude la possibilità dell'utilizzo di lavoratori svantaggiati.

Art. 22 – Sicurezza

1. L'appaltatore si obbliga ad ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m..
3. L'appaltatore s'impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato.
4. L'appaltatore s'impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e dei loro collaboratori.

Art. 22-bis - Disposizioni anti COVID - 19

1. Per l'esecuzione del servizio oggetto di questo capitolato speciale d'appalto, l'appaltatore è tenuto ad applicare le vigenti misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, conseguenti all'adozione dei protocolli statali e provinciali in materia, come stabilito nel DUVRI.
2. I costi diretti derivanti dall'applicazione di dette misure sono riconosciuti dall'amministrazione aggiudicatrice all'appaltatore quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per il periodo di applicazione delle stesse, mediante modifica



del contratto in corso di esecuzione, ai sensi dell'art. 27, comma 2, lett. a) della lp 2/2016.

3. Non sono riconosciuti all'operatore economico indennizzi o risarcimenti per l'eventuale protrazione del termine contrattuale a seguito dell'applicazione delle predette misure di prevenzione.
4. Fino a diversa determinazione della Provincia, su proposta del direttore dell'esecuzione, ove previsto, il responsabile del procedimento può riconoscere un aumento degli oneri aziendali per la sicurezza nelle spese generali secondo quanto previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 726 del 29 maggio 2020.

Art. 23 – Elezione di domicilio dell'appaltatore

1. L'appaltatore elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale, come espressamente indicato nel contratto di appalto.

Art. 24 – Danno di immagine

1. Ferme restando le prerogative del Committente relative all'applicazione di penali e in materia di risoluzione del contratto, la stazione appaltante si riserva di adottare ogni provvedimento atto a ristorare il danno di immagine causato alla stessa dalla condotta dell'appaltatore, ed in particolare, dal diffuso malumore tra gli utenti e i familiari legato al servizio appaltato, dalla elevata numerosità dei reclami ricevuti e da interventi di critica mossi a mezzo degli organi di informazione.
2. Il danno sarà quantificato e commisurato in via diretta al costo per la spesa necessaria ad intervenire o replicare a mezzo degli organi di informazione, a rendere pubbliche le eventuali giustificazioni e a pubblicizzare le azioni di miglioramento, ed indirettamente al costo per il ristoro di ogni altro danno derivante e conseguente.

Art. 25 – Trattamento dei dati personali

1. In relazione all'appalto affidato, Titolare del trattamento è la A.P.S.P. Giovanni Endrizzi, che ha diritto di determinare le finalità e i mezzi del trattamento nel rispetto del Regolamento UE 27/04/2016, n. 2016/679 (d'ora in avanti, per brevità, il "regolamento") e, a tal fine, impartisce proprie istruzioni ai Responsabili del trattamento. Ai sensi dell'art. 29 del regolamento, infatti, il Responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità, che abbia accesso a dati personali, non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal Titolare del trattamento.
2. Nell'ambito dell'attività oggetto del contratto, l'appaltatore viene a conoscenza e tratta dati personali relativi agli utenti della stazione appaltante, o ad altri aventi diritto. Il trattamento di tali dati, da parte dell'appaltatore, deve avvenire esclusivamente in ragione dell'appalto affidato. Pertanto, con la stipula del contratto di appalto, l'appaltatore, ai sensi dell'art. 28 del regolamento, è nominato Responsabile del trattamento dei dati. La nomina di Responsabile è



valida per tutta la durata del contratto d'appalto e si considererà revocata a completamento dell'incarico.

Art. 26 – Garanzia definitiva

1. Per la disciplina della garanzia definitiva si applica l'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'appaltatore deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta della stazione appaltante.
3. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la reintegrazione è effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.
4. Nel caso di integrazione del contratto, l'appaltatore deve modificare il valore della garanzia in misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato nell'atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.
5. La garanzia definitiva dovrà essere emessa tramite la Scheda tecnica 1.2 o 1.2.1 allegata al D.M. n. 31 di data 19 gennaio 2018 del Ministero dello Sviluppo Economico accompagnata da un'apposita appendice riportante la seguente clausola: "Il Foro competente in caso di controversia fra il Garante e l'Amministrazione appaltante è quello di Trento.
6. La stazione appaltante non accetta garanzie definitive non conformi allo Schema tipo sopracitato: condizioni ulteriori rispetto a quelle previste dallo Schema tipo 1.2 o 1.2.1 del D.M. n. 31/2018 non sono accettate dall'Amministrazione. Laddove queste condizioni ulteriori fossero destinate a disciplinare esclusivamente il rapporto tra garante e contraente (ad es. deposito cautelativo) devono recare una clausola espressa di non opponibilità alla stazione appaltante.

Art. 27 – Obblighi assicurativi

1. Sono a carico esclusivo dell'appaltatore tutte le spese e gli oneri assicurativi per l'appaltatore, in relazione agli obblighi assunti con il presente appalto, espressamente solleva la stazione appaltante da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, sia della stazione appaltante, sia dell'appaltatore, sia di terzi e verificatisi in dipendenza dell'attività svolta nell'esecuzione dell'appalto.
1. L'appaltatore sarà ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; avrà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni ed ammanchi.
2. A tale scopo l'appaltatore si impegna a stipulare apposite polizze (RCT/RCO), in cui venga esplicitamente indicato che la stazione appaltante viene considerata "terza" a tutti gli effetti.
3. La polizza assicurativa RCT dovrà prevedere la copertura per qualsiasi danno che l'Appaltatore possa arrecare all'Amministrazione, ai loro dipendenti e collaboratori,



nonché a terzi, anche con riferimento ai relativi prodotti e/o servizi, inclusi i danni da inquinamento, da trattamenti dei dati personali, ecc).

4. La polizza RCT dovrà essere stipulata sino alla concorrenza di un massimale unico per sinistro, per danni a cose, animali e per persona lesa non inferiore a Euro 2.000.000,00 (duemilioni/00).
5. La stazione appaltante è inoltre esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente dell'appaltatore durante l'esecuzione dell'appalto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo dell'appalto.
6. A tale riguardo dovrà essere stipulata polizza RCO con un massimale non inferiore con il limite di Euro 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila/00) per persona.
7. Copia delle polizze dovrà essere consegnata alla stazione appaltante prima dell'inizio del servizio.

Art. 28 – Penali

1. Premesso che l'applicazione delle penali non esclude il diritto del Committente a pretendere il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno, al verificarsi di inadempienze e violazioni delle norme contrattuali, qualora l'Impresa aggiudicataria non ottemperasse agli obblighi assunti, sia per quanto inerente alla puntualità ed alla qualità, sia alla perfetta esecuzione del servizio, obblighi tutti che dovranno essere conformi al Progetto presentato dalla Impresa in sede di offerta, potranno essere applicate le seguenti penali:
 - a) In caso di ritardo nell'espletamento delle prestazioni di cui al presente capitolato, al capitolato tecnico e offerta tecnica, è applicata una penale calcolata in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, determinata in relazione all'entità e delle conseguenze legate al ritardo.
 - b) Mancata esecuzione di una delle prestazioni previste dal presente capitolato, dal capitolato tecnico e dall'offerta tecnica: una penale graduata in base alla gravità della violazione e alla frequenza con cui si è verificata, ad autonomo giudizio della stazione appaltante, compresa tra Euro 300,00 ed Euro 1.000,00 per ogni singola violazione o inadempienza rilevata e contestata;
 - c) Scadente qualità delle preparazioni: una penale graduata in base alla gravità della violazione e alla frequenza con cui si è verificata, ad autonomo giudizio della stazione appaltante, compresa tra Euro 300,00 ed Euro 1.000,00 per ogni singola segnalazione di ritardo rilevata e contestata;
 - d) Mancato rispetto del menù, in base alla tipologia di variazione e alla frequenza con cui si è verificata, ad autonomo giudizio della stazione appaltante, compresa tra Euro 300,00 ed Euro 1.000,00 per ogni singola variazione rilevata e contestata;



- e) Non conformità delle derrate alimentari rispetto a quanto indicato nel capitolato, nella offerta tecnica e rispetto a quanto prescritto dalla legge: una penale graduata in base alla gravità della violazione e alla frequenza con cui si è verificata, ad autonomo giudizio della stazione appaltante, compresa tra Euro 300,00 ed Euro 1.000,00 per ogni singola violazione o inadempienza rilevata e contestata;
- f) Non conformità delle procedure di preparazione rispetto a quanto previsto nel capitolato, nella offerta tecnica e rispetto a quanto prescritto dalla legge: una penale graduata in base alla gravità della violazione e alla frequenza con cui si è verificata, ad autonomo giudizio della stazione appaltante, compresa tra Euro 500,00 ed Euro 2.000,00 per ogni singola violazione o inadempienza rilevata e contestata;
- g) Ritardo nella sostituzione di stoviglie/pentolame/utensili rotti o usurati: compresa tra Euro 300,00 ed Euro 1.000,00 per ogni singola segnalazione di ritardo rilevata e contestata;
- h) Ritardo nella riparazione/manutenzione ordinaria/straordinaria delle attrezzature e nella manutenzione ordinaria dei locali: compresa tra Euro 300,00 ed Euro 1.000,00 per ogni singola segnalazione di ritardo rilevata e contestata;
- i) Risultato delle analisi effettuate dalla stazione appaltante sui cibi (a crudo o a cotto) o sulle superfici di lavoro, non conforme rispetto agli standard normativi: una penale graduata in base alla gravità della violazione e alla frequenza con cui si è verificata, ad autonomo giudizio della stazione appaltante, compresa tra Euro 500,00 ed Euro 2.000,00 per ogni singola violazione o inadempienza rilevata e contestata;
- j) Non conformità delle temperature dei cibi rispetto agli standard normativi: una penale graduata in base alla gravità della violazione e alla frequenza con cui si è verificata, ad autonomo giudizio della stazione appaltante, compresa tra Euro 300,00 ed Euro 1.000,00 per ogni singola violazione o inadempienza rilevata e contestata;
- k) Incompleto allestimento del carrello scaldavivande o del carrello per la distribuzione delle stoviglie pulite o del carrello per la distribuzione delle colazioni e delle merende: compresa tra Euro 300,00 ed Euro 1.000,00 per ogni singola variazione rilevata e contestata;
- l) Mancata reperibilità del Referente Responsabile nelle fasce orarie indicate: € 50,00
- m) Mancato aggiornamento dell'elenco del personale entro i termini: € 70,00
- n) Per ogni comportamento non corretto accertato nei confronti dei dipendenti e comunque non consono all'ambiente nel quale svolgono il servizio compresa tra Euro 300,00 ed Euro 1.000,00 per ogni singola variazione rilevata e contestata;



- o) Inosservanza delle norme di sicurezza sul lavoro e/o delle misure imposte nel DUVRI e/o delle norme in materia di HACCP e/o di altre norme cogenti: compresa tra Euro 500,00 ed Euro 2.000,00 per ogni singola variazione rilevata e contestata;
- p) Carente o irregolare esecuzione delle pulizie previste ai locali e agli arredi/attrezzature: compresa tra Euro 300,00 ed Euro 1.000,00 per ogni singola variazione rilevata e contestata;

Nota Bene: qualora la singola violazione venga reiterata dall'Impresa nel medesimo anno contrattuale (recidiva) si applicherà una penale raddoppiata.

In caso di reiterate violazioni ogni evento può giustificare l'irrogazione della penale, anche a distanza ravvicinata di tempo.

- 2. In ogni caso l'applicazione delle penali avviene previa contestazione scritta, avverso la quale l'appaltatore avrà facoltà di presentare le proprie osservazioni per iscritto entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della PEC contenente la contestazione.
- 3. Nel caso in cui l'appaltatore non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte della stazione appaltante, la stessa provvede a trattenere l'importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all'appaltatore in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali ovvero a trattenerlo dalla garanzia definitiva di cui all'art. 26 del presente capitolato.
- 4. Nel caso in cui l'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10 % dell'importo netto contrattuale, la stazione appaltante procede a dichiarare la risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 29, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.
- 5. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Art. 29 – Risoluzione del contratto

- 1. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.
- 2. A titolo esemplificativo e non esaustivo, ricorrono i presupposti di cui all'art. 108, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 nei seguenti casi:
 - a) frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
 - b) ingiustificata sospensione del servizio;
 - c) subappalto non autorizzato;
 - d) cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell'art. 16 del presente capitolato;



- e) il non aver iniziato l'esecuzione delle attività oggetto del contratto entro 7 (sette) giorni dal termine previsto contrattualmente o richiesto dalla stazione appaltante;
 - f) mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
 - g) riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dalla stazione appaltante presso l'appaltatore, di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocumento alla qualità del servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla stazione appaltante stessa, in conformità all'art. 14, comma 3, del presente capitolato;
 - h) applicazione di penali tali da superare il limite previsto dall'art. 28, comma 4, del presente capitolato;
 - i) il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell'aggiudicazione dell'appalto;
 - j) utilizzo anche temporaneo di risorse umane non rispondenti ai requisiti specificati ed alle altre condizioni stabilite;
 - k) mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - l) mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy;
 - m) mancata osservanza del Codice di comportamento dei dipendenti" della A.P.S.P. Giovanni Endrizzi, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 8 del 25/06/2015;
 - n) mancata osservanza delle disposizioni contenute nel Piano triennale di prevenzione della corruzione approvato annualmente dal Consiglio di Amministrazione della A.P.S.P.
3. Non potranno essere intese quale rinuncia alla risoluzione di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali la stazione appaltante non abbia provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza, nei confronti dell'appaltatore.

Art. 30 – Recesso

1. Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 31 – Definizione delle controversie

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e l'appaltatore, che non si siano potute definire con l'accordo bonario ai sensi dell'art. 206 del D.Lgs. n. 50/2016, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.
2. È escluso l'arbitrato ed è vietato in ogni caso il compromesso.

Art. 32 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'appaltatore, a pena di nullità del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e s.m..



2. L'appaltatore deve inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge 136/2010 e s.m.:

"Art. (...) (Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari).

I. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con la A.P.S.P. GIOVANNI ENDRIZZI, identificato con il CIG n. (...)/CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

II. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione alla A.P.S.P. GIOVANNI ENDRIZZI della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

III. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto alla A.P.S.P. GIOVANNI ENDRIZZI".

3. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed al Commissariato del Governo della provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
4. La stazione appaltante verifica i contratti sottoscritti tra l'appaltatore ed i subappaltatori e i subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.
5. Le parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal contratto. L'appaltatore comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione alla stazione appaltante deve avvenire entro sette giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine l'appaltatore deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.
6. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara ed il codice unico di progetto.



Art. 33 – Obblighi in materia di legalità

1. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'appaltatore si impegna a segnalare tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.
2. L'appaltatore inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: "Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente alla A.P.S.P. GIOVANNI ENDRIZZI ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente".

Art. 34 – Spese contrattuali

1. L'imposta di bollo e l'eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico dell'appaltatore.

Art. 35 – Intervenuta disponibilità di convenzioni APAC o Consip

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, la stazione appaltante si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni stipulate da APAC o da Consip ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'appaltatore, nel caso in cui questo non sia disposto ad una revisione del prezzo in conformità a dette convenzioni.
2. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione tramite PEC e fissando un preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni.
3. In caso di recesso verranno pagate all'appaltatore le prestazioni regolarmente eseguite e il 10% di quelle ancora da eseguire.

Art. 36 – Disposizioni anticorruzione

1. Nell'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 (*"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*) e visibile sul sito istituzionale della stazione appaltante, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 37 – Norma di chiusura

1. L'appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l'affidamento del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le



prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.

Art. 38 - Possibilità di utilizzo della cucina della A.P.S.P. come centro cottura per la produzione di pasti per esterni

1. Nel corso del contratto è ammessa la possibilità, dietro richiesta dell'Appaltatore, di produrre presso la cucina dell'Ente dei pasti per Enti/Istituzioni/Aziende esterne (private e pubbliche) con i quali l'Appaltatore ha un contratto di fornitura del servizio. Questa attività potrà avvenire solo dietro specifica autorizzazione scritta della Stazione Appaltante, che potrà essere revocata in qualsiasi momento a discrezione del Committente e tramite stipulazione di un atto negoziale separato.
2. La possibilità suddetta è subordinata ad una gestione operativa che non vada ad intaccare la qualità del servizio erogato contrattualmente alla Stazione Appaltante, ma all'opposto che garantisca l'aumento della rotazione delle derrate alimentari, il rafforzamento e la razionalizzazione delle risorse di personale presenti nel reparto cucina e del reparto lavaggio nonché la manutenzione delle attrezzature.
3. Per la produzione dei pasti suddetti, con l'utilizzo di attrezzature, locali ed utenze della Stazione Appaltante, è obbligatoria la corresponsione di un canone che sarà concordato in via preventiva tra le parti in base alla quantità di pasti prodotti e alla durata del periodo di produzione.
4. Si sottolinea che l'effettuazione dell'attività sopra autorizzata rimane ad esclusivo rischio e responsabilità della ditta appaltatrice nei confronti dei terzi.